



Tribunale ordinario di Taranto

OGGETTO: misure organizzative per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19e per la trattazione degli affari giudiziari nel periodo dal 1° al 31 luglio 2020

La Presidente del Tribunale
anche quale coordinatrice degli uffici
del Giudice di pace del circondario

PREMESSO CHE:

- in aderenza alle disposizioni adottate da ultimo col decreto-legge n. 28 del 30 aprile 2020, che all'art. 3 aveva modificato il testo dell'art. 83 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 (siccome risultante dalla legge di conversione n. 27/2020), stabilendo, alla *lett. i*), che ovunque ricorrente, la data "30 giugno 2020" dovesse essere sostituita dalla data del "31 luglio 2020", furono emessi i seguenti provvedimenti:
 1. il decreto n. 36 datato 4 maggio 2020, allo scopo di adottare le misure idonee a contemperare lo svolgimento di ulteriori attività giurisdizionali con il contrasto all'emergenza epidemiologica, anche alla stregua delle indicazioni dettate dal decreto (n. 3115 del 2.5.2020) a firma congiunta del Presidente della Corte d'appello di Lecce e del Procuratore generale presso la stessa Corte -d'intesa con l'Autorità sanitaria regionale e con il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati-individuando settore per settore le attività non rinviabili a data successiva al 31 luglio 2020 e le rispettive modalità di svolgimento delle udienze (fatte salve le disposizioni di dettaglio contenute nei protocolli operativi già in essere), rimettendo, inoltre, *alla regolamentazione dell'accesso al Tribunale e alle cancellerie del tribunale e del Giudice di Pace e ai relativi servizi, come da separati decreti già adottati e in corso di adozione (...)*¹;

¹ Il riferimento è da intendersi:

- 1) al "Protocollo adottato il 23 marzo 2020 (prot. 1083), d'intesa con la Procura della Repubblica di Taranto e l'Ufficio del giudice di pace di Taranto, in conformità al "protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, siglato il 14 marzo 2020", con cui si raccomandava a tutto il personale amministrativo e magistratuale, togato e onorario, l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'Autorità sanitaria;
- 2) alla "Regolamentazione degli accessi alla sede giudiziaria e dei comportamenti da tenere all'interno della stessa", stabilita il 30 aprile 2020 (prot. 1511), d'intesa con la locale Procura della Repubblica e con l'Ufficio del Giudice di pace;

6

2. il decreto n. 44 del 29 maggio 2020, integrativo del precedente, *limitatamente al settore penale del tribunale e al Giudice di Pace, settore civile e penale*: tanto allo scopo di stabilire il *numero massimo di udienze giornaliere possibili da tenere in sicurezza e le modalità e precauzioni da osservare al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale e di evitare assembramenti*, in conseguenza delle *prime direttive in tema di organizzazione per avvio cd. "fase due"* rivenienti dalla circolare diffusa il 2 maggio precedente dal Capo dipartimento della Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria ed alle successive indicazioni fornite dal Responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- in sede di conversione del decreto-legge 30.4.2020 n. 28, la legge n. 70 del 25 giugno 2020 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale –serie generale- n. 162 del 29.6.2020, in vigore dal giorno successivo) in relazione al citato art. 83 d.l. n. 18/2020 (nel testo derivante dalla legge di conversione n. 27/2020 e dalle modifiche apportate dall'art. 3 del d.l. n. 28/2020) ha disposto: la soppressione della *lettera i)* del pure richiamato art. 3 (*ovunque ricorrano nell'articolo le parole "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2020"*), nonché la sostituzione delle parole "*31 luglio 2020*", contenute nel comma 6, primo periodo, dello stesso art. 83, con le parole "*30 giugno 2020*";

RILEVATO CHE:

- la stessa legge di conversione del decreto-legge in parola all'art. 1 comma 2 prevede che "*restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28*": con ciò volendo evidentemente intendere che tutte le misure sinora adottate per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 restano valide, con salvezza degli effetti dalle stesse prodotti (in base al principio sancito dall'art. 77, terzo comma, della Costituzione), ma che esse perdono efficacia il 30 giugno 2020, non più il 31 luglio 2020, come inizialmente stabilito;
- tuttavia, poiché la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 (G.U. n. 26 dell'1.2.2020) ha dichiarato *lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili "per 6 mesi dalla data del provvedimento"*, l'emergenza da Covid-19 scadrà il 31 luglio p.v., ove si consideri, inoltre, che il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, all'art. 14, comma ("*Rifinanziamento Fondo emergenze nazionali e proroga dei termini previsti per la scadenza di stati di emergenza e contabilità speciali*") prevede la proroga per ulteriori sei mesi dei "*termini di scadenza degli stati di emergenza, diversi da quello dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 per il COVID-19, già dichiarati ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 e delle contabilità speciali di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018, in scadenza entro il 31 luglio 2020 e non più prorogabili ai sensi della vigente normativa*";

RITENUTO PERTANTO CHE;

3) alla "Ulteriore regolamentazione degli accessi al Palazzo di giustizia" stabilita con decreto dell'11 maggio 2020 (prot. 1622).

- per la residua durata dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 devono continuare ad adottarsi e ad osservare le misure riguardanti la sicurezza e la prevenzione sanitaria, a tutela della salute dei lavoratori tutti (personale amministrativo e magistratuale), come dei terzi presenti a qualsivoglia titolo negli Uffici giudiziari; tanto più che trattasi di disposizioni imposte a tal fine:
 - a. dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020 (G.U. n. 147 di pari data), contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" (si vedano in particolare l'art. 3, comma 1, *lett. e*), comma 2-4-5);
 - b. dalle Linee guida adottate in base al suddetto decreto dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome, in ordine alla ripresa delle attività degli "uffici aperti al pubblico";
 - c. dal Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e trasfuse nei vari aggiornamenti del Documento di valutazione dei rischi (l'ultimo dei quali adottato il 5.6.2020), anche sulla base delle linee guida emanate dall'I.N.A.I.L. col "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro";
 - d. dalla circolare n. 94300 del 12 giugno 2020 a firma del Capo dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi presso il ministero della Giustizia;

TENUTO CONTO CHE:

- il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione in data 26 giugno u.s. ha fatto pervenire una "tabella di sintesi riportante il numero massimo di persone oltre il giudice/giudici nelle singole aule del palazzo di giustizia del Tribunale di Taranto"; in data 13 maggio ha redatto analoga tabella concernente la sede del Giudice di Pace in Taranto;
- per gli uffici del Giudice di Pace di Grottaglie, Martina Franca e San Giorgio Jonico le spese necessarie al funzionamento del servizio-giustizia, e dunque quelle occorrenti per far fronte all'emergenza sanitaria, sono a carico degli Enti locali (art. 3, comma 2, del d. lgs. n. 156 del 7.9.2012);

SENTITI:

- i Presidenti di sezione nella riunione tenutasi il 29 giugno 2020, alla presenza anche dei Mag.Rif.
- il Dirigente amministrativo dr. Antonella Manicone, anche quale Dirigente reggente dell'ufficio del Giudice di Pace di Taranto.

DISPONE

1. Le misure previste dai decreti organizzativi n. 36-44/2020 datati, rispettivamente, 4 e 29 maggio 2020, cesseranno di avere efficacia il 30 giugno 2020.
2. Dal 1° luglio 2020 e fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 troveranno applicazione le misure indicate nei punti successivi.

3. L'orario di apertura al pubblico delle cancellerie del tribunale e degli uffici del Giudice di pace tornerà ad essere quello vigente alla data del 6 marzo 2020.
4. L'utenza potrà accedere agli uffici giudiziari mediante i percorsi dedicati, previa prenotazione - telefonica o telematica - e ad orari fissi e differenziati, con le modalità già in uso per il relativo monitoraggio (l'elenco delle prenotazioni verrà comunicato al personale di vigilanza all'ingresso entro le ore 9.30); difensori, parti e testimoni impegnati in udienza dovranno esibire all'ingresso copia della citazione o dell'avviso di fissazione dell'udienza di cui si tratta;
5. La prenotazione degli accessi degli Avvocati del Foro di Taranto continuerà ad essere gestita tramite l'app introdotta in via sperimentale con decreti del 28 maggio 2020 (prot. 1822) e del 15 giugno 2020 (prot. 452), limitatamente ai servizi elencati in tali decreti, sempre che le richieste siano formulate in maniera specifica e dettagliata, onde evitare un secondo accesso.
6. In ogni caso, la permanenza nel palazzo sarà consentita per lo stretto necessario ed a condizione che si rispettino rigorosamente:
 - il divieto di assembramento,
 - il divieto di permanenza nei corridoi e negli spazi comuni,
 - l'obbligo di indossare mascherine chirurgiche,
 - l'obbligo di osservare la distanza di sicurezza (almeno un metro) e ogni altra indicazione di carattere igienico-sanitario fornita dalle Autorità competenti e richiamata nel Protocollo del 23 marzo 2020 e nella Regolamentazione dell'accesso e dei comportamenti da tenere all'interno degli uffici giudiziari a partire dal 4 maggio 2020 (datata 30.4.2020)
7. Nei giorni di presenza l'ingresso e l'uscita dalla sede giudiziaria da parte di magistrati e personale amministrativo dovrà avvenire --per quanto possibile- in maniera scaglionata, in modo da ridurre i contatti nelle zone comuni, osservando l'obbligo di indossare le mascherine, di rispettare le distanze di sicurezza e tutte le altre prescrizioni di carattere igienico-sanitario impartite dalle Autorità competenti.
8. **IN RELAZIONE ALL'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA DI TUTTO IL SETTORE CIVILE:**
 - 8.1- Le cause per le quali entro il 30 giugno 2020 sia stata già fissata per il successivo mese di luglio 2020 la trattazione mediante collegamento da remoto o mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni (c.d. trattazione scritta), in forza dei provvedimenti adottati sulla base dell'articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 potranno continuare a svolgersi secondo dette modalità, siccome puntualizzate nel protocollo sottoscritto con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto il 4 maggio 2020.
 - 8.2- Le cause diverse da quelle indicate nel punto precedente e che non fossero state già rinviate a data successiva al 31 luglio 2020, dovranno trattarsi "in presenza", sulla base delle norme vigenti e nel rispetto delle misure di distanziamento e delle regole di carattere igienico-sanitario sopra richiamate a tutela della salute di tutti i partecipanti all'udienza.
 - 8.3- A tal fine, presidenti di sezione e coordinatore assicureranno che i ruoli siano organizzati in modo da: a) trattare un numero di cause limitato (variabile a seconda

della tipologia del processo e del numero dei prevedibili partecipanti) e comunque tale da evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone, tenuto conto della capienza massima delle aule assegnate; b) stabilire orari differenziati ed adeguatamente distanziati per la trattazione di ciascuna causa; c) rispettare i criteri di priorità legale vigenti per ciascun settore, nonché quelli desumibili dal programma di gestione dell'anno in corso, tenendo altresì conto della maggiore vetustà della causa.

8.4- I ruoli così formati saranno comunicati con congruo anticipo al C.O.A. di Taranto – che ne curerà la diffusione tra gli iscritti-, nonché pubblicati sul sito *web* del tribunale.

8.5- I rinvii delle cause non incluse nei ruoli suddetti saranno il più possibile contenuti, compatibilmente col ruolo di ciascun giudice e con le peculiarità del caso, tenendo in ogni caso conto dei criteri di priorità innanzi indicati; essi saranno disposti in udienza, nelle fasce conclusive della stessa, nonché comunicati anch'essi tempestivamente anche con la modalità indicata al punto che precede.

9. IN RELAZIONE ALL' ATTIVITÀ GIUDIZIARIA DEL SETTORE PENALE:

9.1- Tutte le udienze (dibattimentali e non) a carico di soggetti detenuti, nonché gli interrogatori di garanzia, le udienze di convalida delle misure precautelari e quelle di celebrazione del contestuale giudizio direttissimo, eventualmente fissate con decreti emessi entro il 30 giugno 2020 per il mese di luglio con previsione di partecipazione a distanza, mediante videoconferenza o con collegamenti da remoto, si svolgeranno con le modalità originariamente stabilite e secondo le disposizioni di dettaglio contenute nel protocollo sottoscritto con la locale Procura della Repubblica e con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto il 3 aprile 2020.

9.2- Le udienze (comprese quelle di riesame o appello in tema di misure cautelari) fissate con decreto di data successiva al 30 giugno e non ancora rinviate ad epoca successiva al 31 luglio 2020, si svolgeranno “in presenza”, secondo le regole di rito, ma con modalità tali da garantire il rispetto delle misure di distanziamento e delle regole di carattere igienico-sanitario più volte richiamate.

9.3- A tal fine:

9.3.1- quanto dibattimento monocratico, presidente di sezione e coordinatore assicureranno che:

- a. nelle cd. udienze filtro sia trattato un numero di processi tale da evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone, tenuto conto della capienza massima delle aule assegnate e dell'esigenza di concludere l'udienza entro le ore 17.00;
- b. siano stabiliti orari differenziati ed adeguatamente distanziati per ciascun processo, tenuto conto della limitata attività effettuabile nell'udienza in parola;
- c. siano rispettati i criteri di priorità legale, nonché quelli desumibili dal programma di gestione dell'anno in corso, dando comunque precedenza ai processi ultratriennali;

d. i ruoli delle udienze ordinarie siano diversificati, in modo da comprendere la trattazione, nel rispetto dei criteri di cui ai punti che precedono e tenuto conto dell'esigenza di concludere l'udienza entro le ore 17.00, di processi:

- a carico di imputati sottoposti a misura cautelare;
- pervenuti alla fase della discussione, con eventuale previo interrogatorio dell'imputato;
- in fase istruttoria, ove si preveda l'audizione di un numero di testimoni non superiore a tre;

9.3.2- quanto dibattimento collegiale, presidente di sezione e coordinatore assicureranno che i ruoli siano compilati alla stregua dei criteri che precedono, tenendo altresì conto delle seguenti esigenze:

- escludere dalla trattazione i processi con numero di parti eccedenti la capienza massima delle aule assegnate (derogandosi da tale regola per il processo n. 1/2016 reg. dib., che si svolge presso la cd. aula bunker, e per quei processi per i quali si renderà possibile la celebrazione presso quella stessa aula);
- celebrare i processi in fase istruttoria, ove si preveda l'audizione di un numero di testimoni non superiore a quattro.

9.4- I ruoli così formati saranno comunicati con congruo anticipo al C.O.A. di Taranto – che ne curerà la diffusione tra gli iscritti-, nonché pubblicati sul sito *web* del tribunale.

9.5- I rinvii dei procedimenti non inclusi nei ruoli suddetti saranno il più possibile contenuti, compatibilmente col ruolo di ciascun giudice e con le peculiarità del caso, tenendo in ogni caso conto dei criteri di priorità innanzi indicati; essi saranno disposti in udienza, nelle fasce conclusive della stessa, nonché comunicati anch'essi tempestivamente anche con la modalità indicata al punto che precede.

10. IN RELAZIONE AI PROCESSI DA SVOLGERSI INNANZI LA SEZIONE G.U.P. il presidente della sezione assicurerà che i ruoli siano modulati in maniera diversificata, includendovi la trattazione di udienze preliminari, la celebrazione di processi col rito abbreviato –preferibilmente quelli pervenuti alla fase della discussione-, e quelli nell'ambito dei quali sia stata avanzata richiesta di applicazione della pena, così da contenere il numero dei soggetti presenti nei limiti della capienza massima delle aule assegnate e concludere le udienze entro le ore _____, ferma restando l'osservanza dei criteri indicati al **punto 9.3.1.-9.4-9.5**, per quanto non specificamente stabilito in maniera espressa in questo paragrafo.

11. IN RELAZIONE A TUTTI GLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE si continueranno ad osservare le disposizioni adottate col richiamato decreto n. 44/20, ad eccezione della disposizione relativa (quanto al Giudice di Pace di Taranto) al necessario differimento dei processi penali implicanti attività istruttoria, i quali processi potranno essere celebrati, purchè si limiti a tre il numero massimo di testimoni da esaminare.

12. Il Dirigente amministrativo organizzerà i servizi occorrenti per garantire il nuovo programma di lavoro, conseguentemente rimodulando il lavoro "in presenza" ed il cd. lavoro agile,

RISERVA

Ulteriori ed integrative determinazioni, all'esito delle necessarie interlocuzioni e della più puntuale verifica della capienza delle aule, nonché, auspicabilmente, della disponibilità di altri spazi da destinare alla trattazione delle cause *in praesentia*.

DISPONE


Che, a cura della segreteria, il presente decreto sia immediatamente comunicato:

- al Presidente della Corte di Appello Lecce;
- al Procuratore Generale presso la Corte di Appello Lecce;
- al Presidente Preposto presso Corte di Appello - sezione staccata di Taranto;
- all'Avvocato Generale presso la Corte di Appello - sezione staccata di Taranto;
- al Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale;
- al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Taranto, anche perché ne curi la più ampia diffusione;
- a tutti i Magistrati professionali e onorari del Tribunale di Taranto e degli uffici del Giudice di Pace aventi sede nel circondario;
- al Dirigente amministrativo del Tribunale, anche in veste di Dirigente amministrativo reggente dell'ufficio del Giudice di Pace di Taranto, per quanto di sua competenza e per la successiva comunicazione al personale amministrativo in servizio nei suddetti uffici;
- al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e al Medico competente del Tribunale e dell'ufficio del Giudice di Pace di Taranto;
- ai Sindaci dei comuni di Grottaglie, Martina Franca e San Giorgio Jonico;
- ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza del Tribunale e dell'ufficio del Giudice di Pace di Taranto;
- al Consiglio Superiore della Magistratura all'indirizzo settimana-emergenzacovid@cosmag.it,
- al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia mediante inserimento nell'apposita piattaforma on-line dedicata di cui alla circolare 5.5.2020 a firma del Capo del medesimo Dipartimento.

DISPONE

che il presente provvedimento venga anche pubblicato sul sito internet del Tribunale di Taranto.

Taranto 30 giugno 2020



Rosa Anna Depalo
(presidente del tribunale)